

Documento sui Trasferimenti ad altri Fondi Pensione

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

*Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti*

Sommario

1. PREMESSA	3
2. REQUISITI.....	3
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	4
4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE	4
5. COMPARTO DI EROGAZIONE	5
6. CALCOLO DELL'IMPORTO DEL TRASFERIMENTO	5
7. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ.....	5
8. COSTI	5
9. ASPETTI FISCALI	6
10. ENTRATA IN VIGORE.....	6

1. PREMESSA

Il presente Documento descrive le modalità operative con cui il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito “Fondo” o “Fondo Cedente”) eroga agli Iscritti la prestazione sotto forma di Trasferimento ad altre forme pensionistiche ai sensi dell’art. 14, comma 6 e 7 del D.Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”).

2. REQUISITI

La normativa prevede che l’Iscritto possa chiedere il Trasferimento della posizione previdenziale maturata ad altra forma pensionistica (di seguito “Fondo Cessionario”) nel rispetto dei seguenti requisiti:

in costanza di un rapporto di lavoro:

- iscrizione da almeno due anni al Fondo;
- il Fondo Cessionario deve essere disciplinato dal Decreto;

L’Iscritto ha diritto al versamento al Fondo Cessionario del TFR maturando; inoltre, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, l’Iscritto può aver anche diritto all’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.

perdita dei requisiti di partecipazione:

- non è richiesto un periodo minimo di iscrizione al Fondo;
- il Fondo Cessionario deve essere disciplinato dal Decreto.

maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza

- non è richiesto un periodo minimo di iscrizione al Fondo;
- il Fondo Cessionario deve essere disciplinato dal Decreto.

L’Iscritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare a cui può aderire, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.

Il Trasferimento della posizione previdenziale dal Fondo Cedente al Fondo Cessionario comporta:

- l’estinzione preventiva da parte dell’Iscritto dell’eventuale finanziamento erogato dalla banca o società finanziaria e garantito dalla posizione previdenziale maturata presso il Fondo Cedente;
- la presa visione da parte dell’Iscritto dell’Indicatore Sintetico dei Costi e delle altre informazioni riportate nella Nota informativa del Fondo Cessionario;
- il calcolo degli anni di iscrizione da parte del Fondo Cessionario, tenuto anche conto dell’anzianità maturata nel Fondo Cedente.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'iscritto effettua la richiesta nella propria Area Riservata presente sul sito *web* del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;
- documento d'identità e codice fiscale;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali (c.d. "Informativa Privacy") firmata per presa visione.

Inoltre, al fine di eseguire la richiesta, il Fondo Cedente chiede al Fondo Cessionario una specifica comunicazione riguardante l'iscrizione dell'iscritto al Fondo Cessionario e le coordinate IBAN per il pagamento della posizione previdenziale maturata presso il Fondo Cedente.

4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE

L'iscritto deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di erogazione di seguito indicate, la richiesta di Trasferimento, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;

Inoltre, entro le date sopra indicate il Fondo Cessionario deve trasmettere al Fondo la comunicazione di cui al paragrafo 3.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m), disinvestimento delle quote, di cui l'iscritto è titolare, sulla base del valore quota della fine del mese (m) asseverato dal Depositario;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+1), pagamento dell'importo al Fondo Cessionario (a lordo delle imposte).

Nel caso in cui l'iscritto presenti la richiesta di Trasferimento, corredata della documentazione corretta e completa, oltre il 20 del mese (m) e prima del 20 del mese (m+1), le tempistiche sopra indicate slittano di un mese. Lo slittamento avviene anche nel caso in cui il Fondo Cessionario trasmetta la comunicazione di cui al paragrafo 3 oltre il 20 del mese (m) e prima del 20 del mese (m+1).

Nell'allegato n. 1 sono riportate le tempistiche distintamente per ciascun mese di potenziale richiesta di Trasferimento.

5. COMPARTO DI EROGAZIONE

Il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale accumulata nel Comparto in cui l'Isritto risulta alla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui l'Isritto abbia, all'atto della richiesta, la posizione accumulata in due Comparti, avendo aderito al Profilo "Multicomparto" o al Profilo "Life Cycle", il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale maturata in entrambi i Comparti.

Nel caso sia in corso un cambio Comparto (su richiesta dell'Isritto o sulla base del programma Life Cycle), l'Isritto può presentare la domanda di Trasferimento soltanto dopo l'aggiornamento della posizione; a tal fine, è necessario attendere l'asseveramento da parte del Depositario del valore quota con cui è valorizzato il cambio Comparto.

6. CALCOLO DELL'IMPORTO DEL TRASFERIMENTO

Il Fondo calcola l'importo lordo del Trasferimento da effettuare come segue:

$$\text{Importo lordo} = \text{N. quote da disinvestire} \times \text{Valore quota}$$

Il numero delle quote da disinvestire è pari al 100% del numero delle quote complessive, di cui l'Isritto è titolare.

Il valore quota è il valore asseverato dal Depositario alla data del disinvestimento.

L'importo del Trasferimento risultante da eventuali simulazioni effettuate dall'Isritto prima o al momento della richiesta è provvisorio; l'importo definitivo dipenderà dal valore quota alla data di disinvestimento e quindi potrà variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel/i Comparto/i di iscrizione nel periodo intercorrente tra la data della richiesta e la data di disinvestimento.

7. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

I Trasferimenti non sono assoggettati ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. COSTI

Il Fondo non addebita alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di Trasferimento.

9. ASPETTI FISCALI

Il Fondo non applica alcuna imposta alla posizione previdenziale maturata oggetto di Trasferimento al Fondo Cessionario, essendo quest'ultimo disciplinato dal Decreto.

Il Fondo comunica al Fondo Cessionario i dati fiscali relativi all'Iscritto nonché alla posizione previdenziale maturata distintamente per i seguenti periodi:

- fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*)
- dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*)
- dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*).

Sono inoltre comunicati i dati relativi alle Anticipazioni pregresse erogate, sia reintegrate che non.

10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Documento entra in vigore il 1° dicembre 2025.

ALLEGATI

Allegato n. 1 Tempistiche Trasferimenti ad altri Fondi Pensione

Allegato n. 1 - TEMPISTICHE TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI PENSIONE

La tabella seguente riporta le tempistiche dei Trasferimenti ad altri Fondi Pensione nel caso in cui la richiesta sia presentata, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente. Per il mese di agosto e di dicembre, la richiesta deve essere presentata rispettivamente entro il giorno 5 e il giorno 15, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

Entro tale termine deve essere inoltre pervenuta anche la comunicazione del Fondo Cessionario riguardante l'iscrizione dell'Iscritto e le coordinate IBAN per effettuare il pagamento della posizione previdenziale maturata presso il Fondo Cedente.

	Mese (m)	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Data limite richiesta	(m)	20 GENNAIO	20 FEBBRAIO	20 MARZO	20 APRILE	20 MAGGIO	20 GIUGNO	20 LUGLIO	5 AGOSTO	20 SETTEMBRE	20 OTTOBRE	20 NOVEMBRE	15 DICEMBRE
Data di disinvestimento	(m)	31 GENNAIO	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE
Data limite pagamento	(m+1)	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE	31 GENNAIO